

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2561-A/105 presentato da LUCIA CODURELLI testo di lunedì 27 luglio 2009, seduta n.209

La Camera,
premessi che:

il sostegno alla partecipazione al lavoro delle donne è presupposto fondamentale per la crescita civile e democratica del Paese, nonché strumento essenziale per la crescita e la competitività del nostro sistema produttivo;

c'è infatti un nesso strettissimo tra parità lavorativa, presenza delle donne nei processi decisionali e nella sfera pubblica e sviluppo dell'economia, della qualità del lavoro, delle relazioni familiari: più donne occupate e partecipi alla vita economica del Paese significa più democrazia, più sviluppo, più nascite, famiglie più dinamiche e sicure economicamente, meno bambini in condizioni di povertà; uno degli obiettivi più qualificanti della Strategia di Lisbona è quello relativo all'occupazione femminile, che dovrebbe raggiungere il 60 per cento entro il 2010. L'Italia, il cui tasso di occupazione femminile si attesta al 46,3 per cento, rispetto alla media dell'Unione del 57,4 (dati 2006), si trova largamente al di sotto non solo dell'obiettivo finale, ma anche dell'obiettivo intermedio - già mancato - che fissava al 57 per cento il tasso minimo di occupazione femminile per il 2005, con ciò collocandoci agli ultimi posti in Europa e in posizione molto arretrata anche su scala mondiale. Inoltre nella classifica del gender gap nel 2007 siamo passati dal 45o al 77o posto e secondo il recente rapporto del World Economic Forum, siamo arrivati addirittura all'ottantaquattresimo;

il nostro paese è inadempiente:

nell'attuazione della direttiva 2006/54/CE che prevede l'armonizzazione dell'ordinamento nazionale in materia di: promozione e formazione professionale, accesso al lavoro, remunerazione, regimi di sicurezza sociale, rappresentanza in tutte le sue forme, attraverso un piano articolato composto da azioni positive volte alla effettiva realizzazione della parità;

nell'attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2006/54/CE, che prevede il contrasto del fenomeno delle «dimissioni in bianco» ed il ripristino delle disposizioni normative in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice;

innalzare il tasso di occupazione femminile significa elevare il potenziale di crescita e garantire una più equa ripartizione delle risorse pubbliche, anche in funzione della sostenibilità futura dei sistemi previdenziale e di protezione sociale;

oggi, in Italia, il principale servizio di cura all'infanzia è costituito dai nonni. Secondo le rilevazioni ISTAT, sei bambini su dieci tra 0 e 3 anni di età sono affidati ai nonni quando la madre lavora e solo due su dieci frequentano un asilo nido pubblico o privato. Dato medio, che registra una forte differenziazione territoriale, nascondendo la drammatica condizione dei servizi per l'infanzia nel Mezzogiorno. 1 bambino che frequenta un nido pubblico sono, infatti, solo il 6 per cento nel Mezzogiorno, a fronte del 15 per cento al Nord e del 13 per cento al Centro;

il Consiglio europeo di Lisbona del 2000, per quanto riguarda il potenziamento dei servizi all'infanzia, ha fissato il raggiungimento di una copertura del servizio di asili nido su tutto il territorio nazionale per almeno il 33 per cento entro il 2010 dei bambini tra 0 e 3 anni;

nel corso della discussione in Commissione per la conversione del presente decreto legge, il Governo ha presentato un emendamento, divenuto l' articolo 22-ter del testo, che ha introdotto l'innalzamento dell'età pensionabile delle donne nel settore pubblico a 65 anni, una decisione grave: mai una riforma di tale importanza era stata introdotta tramite emendamento del Governo ad un decreto-legge, e, per di più, impedendo il confronto in Parlamento, tramite il voto di fiducia;

la sentenza della Corte di Giustizia Europea, alla quale comunque dobbiamo ottemperare, è stata utilizzata in maniera strumentale per introdurre un sistema rigido per le lavoratrici, in luogo di una flessibilità che tenga conto anche delle loro condizioni reali, del tempo di lavoro che hanno alle

spalle, del lavoro che stanno svolgendo e delle condizioni in cui è svolto, delle scelte di vita e delle condizioni di reddito. La previsione di cui all'articolo 22-ter non può tradursi in un peggioramento della condizione di vita delle donne, laddove tali misure non siano accompagnate dal sostegno all'accesso al mercato del lavoro, a pari condizione di salario e carriera nonché a misure volte a favorire la conciliazione tra i tempi di cura e tempi di lavoro;

l'Europa chiede parità di trattamenti retributivi, l'eliminazione delle discriminazioni, il divieto del lavoro notturno per le donne in gravidanza e con figli piccoli, obbliga a percorsi di conciliazione per le donne e per gli uomini; nonostante ciò l'esecutivo ha scelto di ottemperare esclusivamente alla sentenza riguardante la pensione delle donne nel pubblico impiego, in assenza di alcuna forma di contrattazione con le parti sociali;

la Corte ci contesta, in particolare, la funzione suppletiva, o compensativa che in Italia, di fatto, svolge la differenza di età pensionabile tra uomini e donne. È un «risarcimento» che non è considerato idoneo e sufficiente né a garantire un'effettiva parificazione tra uomini e donne, né ad assicurare il rispetto delle norme europee che mirano a garantire generali e concrete condizioni di vera pari opportunità;

per realizzare quella parità effettiva di condizioni lavorative tra uomini e donne di cui all'articolo 141, comma 4, la Corte autorizza gli stati membri a mantenere o adottare misure che prevedano vantaggi specifici, diretti a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali, al fine di assicurare una piena uguaglianza tra uomini e donne. Da questo è chiaro come la differenza tra uomini e donne in età pensionabile non svolga una funzione suppletiva o compensativa minima sufficiente, e che, in base ai trattati Comunitari e secondo l'interpretazione della Corte, al fine di creare un'effettiva parità vada introdotto un sistema sociale e di welfare che fornisca quei servizi minimi che mancano in Italia e la cui mancanza va a netto svantaggio delle lavoratrici;

il comma 2 dell'articolo in questione prevede che a partire dal 2015 il Governo, tramite decreto ministeriale adegui i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istat e validato dall'Euro ancora una volta senza alcun confronto con le parti sociali e con scarso coinvolgimento del Parlamento;

sono urgenti disposizioni specifiche al fine di migliorare la condizione di vita delle donne, con particolare riguardo al sostegno all'accesso al mercato del lavoro, a pari condizione di salario e carriera nonché a misure volte a favorire la conciliazione tra i tempi di cura e tempi di lavoro, anche tramite l'introduzione dei congedi parentali con forme di obbligatorietà per gli uomini;

occorre ripristinare il periodo flessibile di pensionamento, per le lavoratrici e per i lavoratori, già previsto dalla legge n. 335 del 1995, consentendo che ciascuna e ciascuno possa scegliere, tenendo conto dello stato di salute, del lavoro svolto, della situazione personale e familiare, della situazione contributiva e dell'innalzamento della aspettativa di vita;

occorre garantire l'accesso al lavoro delle donne fino al raggiungimento su tutto il territorio nazionale degli obiettivi definiti dalla Strategia di Lisbona per il 2010 e la continuità di reddito ed il reimpiego delle donne in condizione di disoccupazione e a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;

occorre prevedere azioni finalizzate a superare gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere delle lavoratrici;

occorre dare attuazione, anche in funzione dell'organizzazione dell'offerta formativa nella scuola per l'infanzia e nella scuola primaria e secondaria di primo grado, attraverso lo stanziamento di risorse straordinarie, ad un piano straordinario di servizi per la conciliazione, come primo passo per il superamento dello squilibrio di genere;

occorre promuovere e sostenere in via legislativa ed economica la condivisione dei carichi di cura tra uomini e donne;

occorre prevedere l'ampliamento degli interventi a sostegno della maternità, anche a prescindere dalla condizione lavorativa della donna, proporzionalmente al numero di eventi di maternità;

occorre promuovere i congedi dal lavoro per gli impegni di cura dei figli e i congedi per la cura di

altri congiunti, così come definiti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dalla legge 8 marzo 2000, n. 53,

impegna il Governo

ad aprire un confronto nel Parlamento ed, in particolare, nelle Commissioni di merito sul tema della riforma del sistema pensionistico e di un nuovo welfare inclusivo - che non può essere affrontata con la «scorciatoia» degli emendamenti - che recuperi pienamente il principio della flessibilità volontaria in uscita dal mercato del lavoro per uomini e donne, già contenuta nella riforma Dini del 1995, al fine del rispetto sostanziale della parità tra donne e uomini.

9/2561-A/105. Codurelli, Gnechi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Cenni, De Biase, Gatti, Froner, Lenzi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Pollastrini, Rampi, Santagata, Schirru, Zampa, Concia, Servodio, Murer, Ghizzoni, De Pasquale, Coscia, Saperi, Pedoto, Miotto.